

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DCC-93-2019
Oggetto :	APPROVAZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con

popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Tenuto conto che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è stata effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 20/12/2018 avente ad oggetto la ricognizione degli organismi, degli enti e delle Società controllate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Terracina, ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento e per la predisposizione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2018;

Vista la nota prot. 48 del 02/01/2019, con la quale è stata trasmessa all'Azienda Speciale "Terracina" la deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 20/12/2018 in argomento e le conseguenti linee guida finalizzate al consolidamento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/2019 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2018 esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visto il bilancio consuntivo esercizio 2018 dell'Azienda Speciale "Terracina" approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 57 del 03/09/2019;

Richiamato pertanto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

omissis..

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; omissis..";

Ritenuto confermare che secondo il principio 4/4 punto 1, il bilancio consolidato è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

Tenuto conto anche che, in accordo al principio contabile 4/4, di cui al punto 3,2, l'Ente con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 20/12/2018 ha dato piena attuazione al principio secondo cui:

"Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Visto il lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018 di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 03/09/2019, corredato dai documenti allegati previsti dalla legge;

Dato atto che in ordine al presente provvedimento è obbligatoria l'acquisizione del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Dipartimento II (Area Finanziaria) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2018 (**Allegato a**), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (**Allegato b**) e degli schemi di costruzione del bilancio consolidato (**Allegato c**) acclusi alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale "Terracina" a cura del Settore Supporto Organi Istituzionali;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento II (Area Finanziaria) per gli adempimenti conseguenti;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000;